



**MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

REGISTRO PRIMA EMISSIONE E MODIFICHE			
Rev.	Data	Descrizione - Natura della modifica	Adozione
0		Prima emissione	CdA



UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 22000:2005
BS OHSAS 18001:2007



UNI EN ISO 22005:2008
CARTA DEI SERVIZI VENDING



CERTIFICAZIONE BIO
Codice operatore n°:119963



Certificazione F-gas A4091 Reg.303/08



INDICE

Parte generale

1. Definizioni
2. Premessa
 - 2.1. Le linee guida di Confindustria
3. Profilo aziendale e struttura organizzativa della società
4. Caratteristiche generali del Modello di organizzazione, di gestione e controllo
5. Requisiti necessari del Modello di organizzazione
6. Elementi fondamentali del Modello
7. Adozione, attuazione, verifica e aggiornamento del Modello di organizzazione
8. Oggetto ed esecuzione delle verifiche
9. Organismo di Vigilanza (OdV)
 - 9.1. Identificazione e collocazione dell'OdV
 - 9.2. Nomina dell'OdV e affiancamento delle funzioni interne
 - 9.3. Funzioni e poteri dell'OdV
 - 9.4. Comunicazioni fra l'OdV e gli organi societari
 - 9.5. Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza
10. Il sistema sanzionatorio
 - 10.1. Misure nei confronti degli amministratori
 - 10.2. Misure nei confronti dei sindaci
 - 10.3. Misure nei confronti dei dirigenti
 - 10.4. Sanzioni per i lavoratori dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti
 - 10.5. Misure nei confronti di agenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali e finanziari

10.6. Sanzioni in caso di condotte pregiudizievoli nei confronti del whistleblower

11. Formazione ed informazione

11.1. Formazione del personale

11.2. Informativa a collaboratori e altri soggetti terzi

Parte speciale

Titolo I: i reati presupposto

1. Premessa
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione
3. Delitti contro l'industria ed il commercio
4. Reati societari
5. Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
6. Reati informatici e reati connessi al trattamento illecito di dati
7. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
10. Reati ambientali
11. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
12. Delitti contro la personalità individuale
13. Delitti di razzismo e xenofobia

Titolo II: i settori a rischio-reato e le relative procedure

1. Premessa

- 1.1. Le procedure operative
- 1.2. Esecuzione di ulteriori controlli
2. Partecipazioni a gare e a trattative per l'assegnazione di commesse relative a prodotti o servizi forniti dall'azienda
 - 2.1. La procedura
3. Acquisizione dalla Pubblica Amministrazione di concessioni, licenze, autorizzazioni
4. La tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - 4.1. La procedura di accesso al cliente
5. Gestione delle risorse umane
6. La circolazione del danaro (incassi, spese, finanziamenti ed investimenti)
 - 6.1. La procedura incasso
 - 6.2. La procedura acquisti
 - 6.3. La prevenzione dei reati connessi al riciclaggio di denaro
7. L'approvazione dei bilanci ed il rapporto tra CdA, Collegio Sindacale e Revisore Legale
 - 7.1. La procedura
8. Il rischio di danno all'ambiente
9. La qualità del prodotto
10. Il rischio di commissione dei reati informatici e dei reati connessi al trattamento illecito dei dati
 - 10.1. Il processo relativo alla gestione degli accessi, degli account e dei profili

Allegati

1. Schema per la mappatura del rischio per i singoli reati presupposto previsti dal Decreto 231.
2. Organigramma (generale e delle varie sedi).
3. Codice Etico.

PARTE GENERALE

1) Definizioni

“Aree a Rischio Reato”: le attività aziendali nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei reati e degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

“Appendice”: il documento che contiene, suddivise per ciascuna categoria di reato ritenuta applicabile e rilevante dalla Società, l’elenco delle Procedure adottate ed attuate da quest’ultima per prevenire la commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

“Illiria” o “la Società” o “l’Ente”: Gruppo Illiria S.p.A.

“CCNL”: il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

“Codice Etico”: il codice interno di comportamento predisposto approvato dal Consiglio di Amministrazione, contenente l’insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001.

“Collaboratori”: coloro che prestano la loro opera a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

“Destinatari”: i soggetti apicali e i soggetti sottoposti previsti, rispettivamente, dalle lett. a) e b) dell’art. 5, comma 1 del Decreto.

“Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

“Ente”: soggetto per il quale è prevista la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

“Fornitori”: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partners.

“Informativa”: la dichiarazione che la Società fa sottoscrivere ad amministratori, dipendenti e collaboratori in merito all’obbligo di osservanza delle previsioni contenute nel presente Modello.

“Linee Guida di Confindustria”: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.

“Modello” o “MOG”: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato e concretamente attuato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale), incluso il Codice Etico e qualsivoglia procedura, protocollo, policy e/o regolamento, linea guida interna, ordine di servizio, ecc. ivi richiamati.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello adottato dalla Società.

“Parte Generale”: la parte introduttiva del Modello avente natura informativa e contenente la regolamentazione dei principali dettami del Decreto, i principi a cui la Società si è ispirata nella costruzione del Modello, nonché il Sistema Sanzionatorio.

“Parte Speciale”: la sezione del Modello contenente la descrizione dei reati previsti dal Decreto, la mappatura dei rischi e l’individuazione di quelli ritenuti pertinenti dalla Società alla propria realtà aziendale, nonché l’indicazione delle misure correttive adottate ai fini di prevenire la commissione degli stessi.

“Procedura”: il processo o protocollo che regola una determinata attività aziendale in modo da prevenire la commissione dei reati presupposto.

“Reati presupposto”: le fattispecie di reato in presenza delle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

“Sistema Sanzionatorio”: il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

“Soggetti Apicali”: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo).

“Soggetti Sottoposti”: persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali.

“Statuto dei Lavoratori”: la Legge 20 maggio 1970 n. 300.

2) Premessa

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (legge delega), ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica.

Il Decreto ha delineato un sistema in base al quale l’Ente è colpevole quando ha ommesso di adottare le misure necessarie a prevenire i reati individuati nell’elenco di cui alla sezione III del capo I del Decreto stesso e quindi l’Ente risponde di una sorta di colpa di organizzazione a seguito della quale si è reso possibile commettere il reato.

Se il reato è stato commesso in un’azienda priva di un’idonea struttura organizzativa finalizzata ad impedirlo, l’azienda ne risponde.

La società Gruppo Illiria SpA ritiene opportuno adottare un Modello di organizzazione e gestione che rispecchi le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001; tale scelta consente da un lato di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza nella gestione dell'attività aziendale al fine di prevenire la commissione di reati presupposto e dall'altro di migliorare l'organizzazione mediante la definizione di precise procedure e di specifiche norme di comportamento.

Il MOG della società prende spunto dalla normativa di riferimento, dalle Linee Guida di Confindustria, dai documenti emessi dalle associazioni di categorie a cui la Società appartiene. Particolare attenzione è stata posta ai recenti orientamenti giurisprudenziali formati in materia.

Le disposizioni previste nel presente MOG sono rivolte a tutti i soggetti, denominati Destinatari, che sono in qualsiasi forma coinvolti nei processi sensibili a rischio reato. In particolare devono essere rispettate dagli Amministratori, dai Procuratori, dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia organizzativa, dai dipendenti e da chiunque agisca in nome o per conto della società; sono allo stesso modo vincolanti anche i soggetti che agiscono in virtù di un rapporto contrattuale, o di altro tipo, anche non duraturo; appartengono a quest'ultima categoria i collaboratori esterni, i fornitori ecc.

2.1) Le linee guida di Confindustria

Il D.Lgs. 231/01, all'art. 6, comma 3, prevede espressamente che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003, n. 201 (“Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria nel marzo del 2014 ha emanato la versione aggiornata delle proprie “linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” ed il Ministero ha ritenuto adeguata tale versione elaborata da Confindustria.

Lo schema seguito nell’elaborazione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli riprende i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese e consiste:

- nell’identificazione dei rischi in relazione ai reati che possono essere commessi;
- nella progettazione di un sistema di controllo preventivo, realizzato attraverso la costruzione di un sistema organizzativo adeguato e la procedimentalizzazione di determinate attività;
- nell’adozione di un codice etico e di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal Modello, al fine di conservarne l’effettività;
- nell’individuazione dei criteri per la scelta di un organismo di controllo, interno

all'impresa, dotato delle funzioni necessarie, che dovrà vigilare sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'applicazione e rispetto del Modello.

Le componenti più rilevanti del Modello di organizzazione, gestione e controllo individuate da Confindustria, atte a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto, sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Tali componenti del Modello di organizzazione e controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

I principi dettati dalle Linee Guida di Confindustria rappresentano ormai una best practice cui i Modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società possono ispirarsi. È necessario tuttavia evidenziare che ogni singolo Modello deve essere redatto con

specifico riguardo alla realtà concreta dell'Ente cui si riferisce, alla sua attività ed alle sue caratteristiche peculiari. Il singolo Modello, dunque, ben può discostarsi dalle qui citate Linee Guida di Confindustria che, per loro natura, hanno carattere generale.

3) Profilo aziendale e struttura organizzativa della società

Gruppo Illiria è leader in Italia nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande.

Il Gruppo, fondato nel 2001, nasce dalla fusione di diverse realtà imprenditoriali operanti nel settore della distribuzione automatica già dagli anni Settanta e conta oggi 7 sedi operative oltre alla sede legale, operanti su tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, del Piemonte, della Lombardia e del Lazio.

Oggi la Società si occupa di somministrazione di alimenti e bevande, gestione di apparecchi automatici, commercio all'ingrosso e al minuto di bevande, manutenzione e vendita di distributori automatici, produzione di prodotti alimentari, catering, gestione di pubblici esercizi, import-export, emissione di buoni pasto.

Alla base dell'attività svolta ci sono:

- la massima attenzione al cambiamento tecnologico, culturale, di prodotto;
- la costante attenzione all'innovazione tecnologica al fine di rendere il servizio sempre più celere, efficiente, automatizzato, user-friendly;
- la massima attenzione all'innovazione di prodotto, resa necessaria dalle esigenze indotte dai nuovi stili di vita;
- gli investimenti costanti sulle risorse umane, sulla sicurezza e sulla formazione;
- il rispetto per l'ambiente e promozione di sani stili di vita.

4) Caratteristiche generali del Modello di organizzazione, di gestione e controllo

Il MOG della società è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001; in particolare:

- sono state analizzate tutte le tipologie di reato per le quali è prevista la responsabilità dell'Ente ai sensi degli artt. 25 e ss. del Decreto
- è stata eseguita la c.d. mappatura dei rischi-reato, mediante una serie di interviste ai dipendenti presso le varie sedi che ha consentito l'individuazione di tutte le attività nello svolgimento delle quali possono essere commessi i reati-presupposto;
- sono state individuate ed adattate le procedure esistenti, sia quelle di fatto, sia quelle gestionali finalizzate al rilascio di certificazioni;
- sono state create specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dei reati;

Sono stati inoltre inseriti cogenti obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza; è stato anche adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni inserite nel Modello.

Specifiche disposizioni sono state inserite per garantire l'imparzialità e la professionalità dell'Organismo di Vigilanza; tale Organo viene dotato di un apposito fondo da utilizzare a propria discrezione nell'attività di verifica della corretta attuazione del presente Modello.

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dell'attività di impresa, la società ha adottato un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adeguato e in linea con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Nella redazione di tale Modello è stata eseguita un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere commessi reati rilevanti per il D.Lgs. 231/ 2001, con particolare attenzione all'individuazione dei soggetti che, per funzioni loro attribuite e poteri esercitati, potrebbero

compiere le condotte vietate dalla citata normativa.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/ 2001, sono state valutate le diverse modalità con cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

L'attività di individuazione delle aree più esposte verrà monitorata costantemente, al fine di identificare con maggior precisione possibile le modalità concrete con cui potrebbero essere realizzate le condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001; particolare attenzione dovrà essere rivolta a eventuali variazioni organizzative della società. In tal caso, le procedure dovranno venire adeguate ai nuovi assetti organizzativi.

In attuazione con la recente modifica dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, è stato previsto un canale per consentire ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tale canale è stato previsto in modo da garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

5) Requisiti necessari del Modello di organizzazione

Secondo le disposizioni contenute nel Decreto, il Modello di organizzazione e controllo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la

commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello da parte degli apicali, dei sottoposti e dei collaboratori esterni;
- inserire principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati;
- prevedere una costante verifica del Modello al fine di mantenerlo adeguato alla realtà organizzativa e operativa dell'ente, alle modifiche della normativa ed all'evoluzione della giurisprudenza.

6) Elementi fondamentali del Modello

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali sia da soggetti sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza

dell'Ente.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati che la società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente - all'articolo 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- d) l'introduzione di un sistema che consenta ai soggetti destinatari del Modello di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e nel contempo che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria. Il percorso indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente

rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;

- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - onorabilità.

c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Al fine di rispettare nell'esecuzione dell'attività di impresa un Codice di Autodisciplina, la "società" ha già adottato in un Codice Etico contenente regole e principi che devono essere seguiti dai propri dipendenti e collaboratori.

Il Codice Etico ha una funzione di garanzia nei confronti del mercato, contiene le principali

linee guida e i principi da seguire nella gestione dell'impresa; questo per valorizzare la fiducia del mercato e, in particolare, degli *stakeholders*.

Il Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della società e costituisce un documento di riferimento per tutti i soggetti che operano all'interno della società stessa.

Oltre ai principi generali, all'interno del Codice sono contenute regole di comportamento, con separata indicazione delle condotte promosse e incentivate e dei comportamenti vietati.

I principi contenuti nel Codice rappresentano un rilevante riferimento utilizzato nella redazione del presente Modello di organizzazione e controllo.

Assumono una primaria rilevanza gli obblighi di:

- rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti interni alla società e le disposizioni contenute nello stesso Codice;
- valorizzare sia nei confronti del personale dipendente, che verso i terzi collaboratori (fornitori compresi), i principi e il rispetto dei valori contenuti nel Codice;
- richiedere l'applicazione della correttezza e trasparenza nei rapporti con i soggetti terzi in particolare se si tratta di Enti Pubblici o società con capitale pubblico.
- stabilire una regolamentazione disciplinare idonea a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Codice.

I contenuti e i valori utilizzati quale riferimento per il Modello sono ripresi da quelli già definiti nel Codice Etico.

7) Adozione, attuazione, verifica e aggiornamento del Modello di organizzazione

Il presente Modello di organizzazione è stato approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2018; contestualmente è stata eseguita la nomina dell'Organismo di Vigilanza, con attribuzione dei relativi poteri.

Le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione sono vincolanti i componenti degli organi della società, per i dirigenti, i dipendenti/ collaboratori e, comunque, per tutti i soggetti che agiscono a qualunque titolo per conto o nell'interesse della società.

Le eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni del presente Modello verranno adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione; a tale organo rimane la competenza ad adottare le proposte di integrazione/aggiornamento che verranno presentate dall'Organismo di Vigilanza al CdA della società.

Oltre all'adozione, il presente Modello di organizzazione viene efficacemente attuato mediante l'attività svolta dalla Direzione Aziendale e dall'Organismo di Vigilanza.

I funzionari preposti alle diverse aree gestionali - produttive della società dovranno dare attuazione al presente Modello, con particolare attenzione alle attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza provvede a esercitare i propri compiti mediante verifiche a campione sulle attività a rischio e monitoraggio dei controlli che vengono eseguiti dalle singole unità operative nelle aree a rischio di commissione di reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.

La Direzione Aziendale, assistita dall'Organismo di Vigilanza, ha il dovere di informare i dipendenti/collaboratori riguardo le procedure da seguire nell'esecuzione delle attività comprese nelle aree di rischio; questo al fine di diffondere nell'attività di impresa la cultura e la valorizzazione delle procedure finalizzate a prevenire la commissione dei reati.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza annota nei propri verbali l'attività eseguita, allegando i resoconti delle attività di verifica e di controllo finalizzate all'attuazione del Modello di organizzazione, e, in particolare:

- l'attività di verifica e di ispezione finalizzate all'esecuzione dell'attività di vigilanza;
- l'attività di verifica effettuata sulla corretta esecuzione delle prescrizioni contenute nei Modelli organizzativi e di gestione adottati dal Consiglio di Amministrazione e

dell'attività di pianificazione, organizzativa e consultiva dell'organismo stesso;

- le conclusioni finali delle attività di verifica periodiche svolte dall'OdV.

8) Oggetto ed esecuzione delle verifiche

L'attività di verifica viene svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza, o dai soggetti, anche terzi, appositamente incaricati di eseguire le istruzioni impartite dall'Organismo.

Al termine delle attività di verifica, verrà redatto dall'Organismo di Vigilanza un breve sommario, contenente i rilievi emersi, con separata indicazione delle carenze e delle eventuali integrazioni da adottare.

Nella relazione annuale che l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Revisore Legale verranno brevemente descritte le attività di verifica eseguite e le relative conclusioni, con particolare attenzione a eventuali integrazioni e miglioramenti della valutazione delle aree di rischio e delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati.

Nella relazione annuale dell'OdV verranno riportate le verifiche effettuate sugli atti della società, con particolare rilievo alle operazioni societarie, ai contratti e agli accordi negoziali conclusi nelle aree a rischio.

L'OdV relaziona anche sulle verifiche eseguite, anche di concerto con le funzioni aziendali competenti, sull'effettivo funzionamento dei controlli preventivi e sulla corretta attuazione delle procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati.

9) Organismo di Vigilanza

9.1) Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di:

- *Indipendenza e autonomia* - i componenti dell'OdV non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell'OdV possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo. Deve essere garantito all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile; questo grazie alla nomina nell'Organismo di Vigilanza di professionisti esterni all'azienda; si presenta inoltre rilevante la previsione di un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.
- *Professionalità* - i membri dell'OdV devono avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs 231/01, dei modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato decreto.
- *Cause di ineleggibilità o revoca* – non può essere nominato componente dell'OdV chi ha subito una condanna anche non definitiva per un reato presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs 231/01; per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza, la condanna anche non definitiva per un reato presupposto comporta l'automatica revoca del componente dell'OdV.
- *Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva* - l'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività, l'OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. L'OdV deve vigilare sull'osservanza del Modello utilizzando i poteri di indagine e di valutazione mediante l'utilizzo e l'ausilio del personale della società. L'OdV ha inoltre il com-

pito di curare l'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con L'OdV costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un apposito procedimento.

9.2) Nomina dell'OdV e affiancamento delle funzioni interne

L'OdV rappresenta un organo nominato dagli amministratori ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'OdV viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; contestualmente è stato adottato il presente Modello di organizzazione.

Gli amministratori definiscono anche le cause di decadenza/ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza, e eventuali ipotesi di sospensione e di revoca dalla carica di membri dell'OdV.

La Società ha ritenuto di conferire a un organo collegiale, appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione, la qualifica di organismo di vigilanza; questo in conformità a quanto previsto nell'art. 6, lett. b) del decreto.

La scelta dei componenti dell'OdV viene fatta, in linea generale e senza che la previsione debba ritenersi vincolante per la Società, come segue:

- il Presidente deve essere “esterno” alla società e deve avere competenza nell’area legale, con particolare riferimento alla materia della Responsabilità Amministrativa degli Enti e del diritto penale;
- dei componenti (uno o più) almeno uno deve essere un “esterno” competente per l’area economica, eventualmente un sindaco o il revisore dei conti; nel caso in cui sia previsto un componente “interno”, deve essere privo di rappresentanza o di deleghe e deve essere a conoscenza delle procedure e più in generale, delle dinamiche aziendali;
- Qualora non siano presenti tutte le professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni dell’Organismo, lo stesso, eventualmente mediante l’utilizzo del budget di spesa assegnato, potrà incaricare professionisti esterni alla Società al fine di individuare

specifiche criticità.

Sono di competenza dell'OdV, le attività di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

L'OdV per svolgere i propri compiti può avvalersi della funzione di *Internal Auditing*; in tale ambito, personale dedicato al controllo interno riferisce direttamente all'OdV. Qualora la società non disponga della funzione di *Internal Auditing*, si potrà optare per un servizio di "*outsourcing*" e delegare una funzione aziendale sufficientemente autonoma che possa coadiuvare nelle verifiche.

All'OdV deve essere garantito l'accesso a informazioni e documentazione messe a disposizione dalla Direzione legale, finanziaria e dalla Direzione Risorse Umane. Inoltre, per attività di particolare specificità, l'Organismo di Vigilanza potrà farsi assistere da persone specializzate anche esterne.

L'OdV è dotato di un *budget* di spesa autonomo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura sufficiente a consentire la copertura della spesa per l'aggiornamento e la formazione dei suoi componenti e l'eventuale attività di consulenza esterna che si dovesse rendere necessaria per valutare eventuali criticità nei processi gestionali e produttivi.

La nomina dei componenti dell'OdV ha durata triennale. e può essere revocata, oltre che per una sopravvenuta causa di ineleggibilità, per giusta causa. I componenti dell'OdV sono rieleggibili.

Nello svolgimento delle sue funzioni L'OdV si atterrà alle regole previste nella Parte generale del Modello (che, nell'insieme, costituiscono il c.d. Statuto dell'OdV).

L'OdV si riunisce di regola almeno ogni bimestre su convocazione del Presidente. Alla prima riunione adotterà un proprio Regolamento nel quale saranno contenute le più specifiche modalità di funzionamento dell'Organo, il quale in ogni caso dovrà rispettare le

seguenti regole

1. Le riunioni dell'OdV avranno luogo, di norma, presso gli uffici della Società.
2. L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.
3. La riunione dell'OdV è validamente costituita quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
4. Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, ecc.) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa ed espressamente invitati dall'OdV.
5. I verbali sono trascritti in apposito libro dell'OdV, conservato dal Presidente

9.3) Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

- la vigilanza sull'effettività e la rispondenza del Modello di organizzazione ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 anche valutando le modifiche della normativa di settore e gli orientamenti della giurisprudenza;
- la verifica in merito all'idoneità del Modello a prevenire la commissione di illeciti;
- la segnalazione al CdA della necessità di aggiornamento del Modello anche in conseguenza del sorgere di nuovi rischi di commissione dei reati presupposto; la responsabilità dell'adozione delle modifiche da apportare via via al Modello resta comunque in capo al Consiglio di Amministrazione;
- la verifica del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle norme

comportamentali contenute nel Modello;

- la promozione di attività finalizzate alla conoscenza del Modello all'interno dell'ente, in particolare l'organizzazione di attività formative a beneficio di tutti i destinatari del Modello
- l'esecuzione alle attività di verifica programmate nell'esecuzione dei controlli previsti nel Modello di organizzazione;
- la segnalazione agli organi competenti delle violazioni del Modello di organizzazione e l'attività consultiva in favore del CdA in merito all'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- la verifica dei flussi informativi e il collegamento funzionale con gli eventuali altri OdV istituiti presso le altre società controllate-controllanti;
- Il costante monitoraggio dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività sensibili nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica dell'adeguatezza delle soluzioni organizzative utilizzate per dare attuazione ai Modello (come la definizione delle clausole standard, formazione e aggiornamento del personale, i provvedimenti disciplinari ecc.), utilizzando le competenti funzioni aziendali.

Nello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutte le aree produttive ed a tutta la documentazione aziendale; deve poter chiedere, e ottenere, dati e informazioni dalle direzioni aziendali e dai responsabili e dirigenti con tempestività.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a comunicare all'OdV la presenza di situazioni in azienda "a rischio" di reato. Al fine di favorire le comunicazioni all'OdV e la riservatezza delle stesse, l'OdV viene dotato di un account di posta elettronica (odv231@gruppouilliria.it) al quale potranno essere fatte pervenire tutte le comunicazioni che resteranno riservate.

Gruppo Illiria è pienamente consapevole che l'implementazione di meccanismi di

protezione del denunciante da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno dell'ente, che resterebbero altrimenti sommerse e che pertanto il c.d. whistleblower va individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza. Per tale ragione, stante il disposto dell'art. 6, comma 2-bis del decreto 231, ha individuato nell'OdV il soggetto destinatario delle segnalazioni del c.d. whistleblower. Tali segnalazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica indicata e dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, In questo modo sarà garantita, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, l'OdV potrà comunicare al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento e di integrazione del Modello alla luce dei requisiti descritti nel Decreto, e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso.

9.4) Comunicazioni fra l'OdV e gli organi societari

In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, i flussi informativi tra l'OdV da una parte ed il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Revisore Legale dall'altra sono, di regola, i seguenti:

- le relazioni semestrali nelle quali riferisce al Consiglio di Amministrazione l'attività di verifica svolta, con particolare attenzione ai rilievi emersi ed alle eventuali integrazioni del Modello che si dovessero rendere necessarie;
- la relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al

Revisore Legale in vista dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio nella quale descrive i principali aspetti affrontati nel corso dell'anno e la previsione dell'attività da svolgere per il futuro; indica eventuali integrazioni da apportare al Modello e relaziona in merito alle conclusioni relative all'attività di verifica svolta; precisa inoltre se il budget assegnato nell'anno precedente all'OdV sia adeguato alle esigenze dell'Organo anche per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza può riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Revisore Legale in qualsiasi momento in presenza di specifiche situazioni (es. violazione del Modello di organizzazione, urgente necessità di integrazione del Modello ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o il Revisore Legale potranno, a loro volta, chiedere di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti o approfondimenti in merito alla concreta ed efficace attuazione del Modello, o in presenza di violazioni dello stesso da parte dei soggetti tenuti a rispettarlo.

9.5) Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza

All'OdV devono essere comunicati con tempestività:

- le modifiche della composizione degli organi societari;
- le modifiche della compagine sociale;
- le relazioni ispettive interne all'azienda, in cui possono essere riportate possibili violazioni delle procedure descritte nel presente Modello di organizzazione o del D.Lgs. 231/2001;
- la notifica di atti giudiziari, sia di natura civile che di natura penale;
- le ispezioni di natura fiscale, in materia di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, tutela della salute pubblica

Le segnalazioni in merito a possibili violazioni del Modello dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima, e potranno arrivare a conoscenza dell'OdV mediante specifici canali riservati. Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello. L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere a un'accurata indagine interna o l'archiviazione della segnalazione.

Attenzione verrà comunque posta alle segnalazioni anonime; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, l'OdV valuta se procedere o meno a una indagine supplementare.

10) Il sistema sanzionatorio

La redazione di un efficace sistema sanzionatorio da applicare nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello di organizzazione costituisce una condizione essenziale e necessaria per garantire l'effettività dello stesso.

L'art. 6, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001 stabilisce infatti che il Modello di organizzazione deve *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*. Il successivo art. 7, c. 4, lett. b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente rispetto all'avvio alla conclusione di un eventuale procedimento penale. Le regole contenute nel Modello sono state assunte dalla società in piena autonomia e sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari.

In conformità a quanto stabilito nel decreto, la violazione delle regole contenute nel presente Modello deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o

dalla punibilità dello stesso.

Il sistema sanzionatorio della società è strutturato diversamente a seconda dei destinatari, individua con precisione le sanzioni disciplinare da adottare nei confronti dei destinatari con riferimento alle violazioni, infrazioni, elusioni del presente Modello, ed è adeguatamente pubblicato e diffuso fra i soggetti destinatari.

A titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- 1) il compimento di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Modello nell'esecuzione di attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione di reati-presupposto;
- 2) la violazione delle disposizioni contenute nel Modello o l'omissione di azioni che:
 - espongono la società a un rischio oggettivo di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - sono state poste in essere al solo fine di commettere uno dei reati presupposto.

10.1) Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di una violazione del Modello di organizzazione commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa con immediatezza l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione pone in essere i necessari accertamenti e, sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti opportuni con apposita delibera con astensione obbligatoria dal voto da parte degli amministratori interessati.

A seconda della gravità della condotta, le misure potranno essere:

- a) Ammonizione
- b) Sanzione pecuniaria (da un minimo di € 200 ad un massimo di € 2.000)
- c) Sospensione

d) Revoca

È fatto salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore ai sensi del Codice Civile.

10.2) Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di una violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i membri con tempestività il Consiglio di Amministrazione, il quale, eseguiti gli accertamenti necessari e sentiti gli altri componenti del Collegio Sindacale.

A seconda della gravità della condotta, le misure potranno essere:

- a) Ammonizione
- b) Sanzione pecuniaria (da un minimo di € 200 ad un massimo di € 2.000)
- c) Sostituzione del Sindaco

10.3) Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, del Modello, o di adozione, nell'esercizio di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme a quanto contenuto e richiesto dal Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Nell'accertamento delle infrazioni e nell'irrogazione delle sanzioni non vengono modificati i poteri attribuiti, nei limiti della propria competenza, agli organi societari e ai funzionari della società.

La competenza ad assumere nei confronti dei responsabili le misure più idonee sopra menzionate è dell'Amministratore Delegato o, in caso di conflitti di interesse o per i casi più

gravi, del Consiglio di Amministrazione.

Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

10.4) Sanzioni per i lavoratori dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello di organizzazione da parte di un lavoratore dipendente deve essere iniziato un procedimento disciplinare finalizzato all'accertamento di tale illecito.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, adottate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale
- b) ammonizione scritta
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di cinque giorni
- d) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Nella definizione del tipo e dell'entità di ciascuna delle sanzioni descritte, dovranno essere considerate:

- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo a eventuali precedenti disciplinari già contestati allo stesso lavoratore;
- le mansioni svolte del lavoratore;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Relativamente all'accertamento delle suddette infrazioni, ai procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti al Responsabile del Personale.

Successivamente all'applicazione della sanzione disciplinare, Il Responsabile delle Risorse umane comunica l'irrogazione della sanzione all'OdV, il quale potrà svolgere ruolo consultivo del CdA in ogni fase del procedimento disciplinare.

L'OdV ed il Responsabile delle Risorse umane monitorano l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Come già anticipato, il Modello e le relative procedure saranno resi vincolanti per tutti i dipendenti mediante apposite azioni informative e divulgative.

Oltre ai corsi di formazione, è prevista la consegna dei documenti a ogni neo - assunto e l'affissione dei documenti nella bacheca riservata alle comunicazioni al personale. I documenti saranno anche disponibili nel sito internet.

10.5) Misure nei confronti di agenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali e finanziari

Nei confronti di tutti i soggetti non legati di vincolo di subordinazione che si renderanno responsabili della violazione delle linee di condotta indicate nel presente Modello potranno essere applicate le seguenti misure:

- a) richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello
- b) risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa

É fatta salva in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste nel D.Lgs. 231/2001.

Al fine di ottenere una maggiore tutela, la Società si adopererà per rendere conoscibile

anche a detti soggetti il presente Modello ed inserirà nei contratti con collaboratori, consulenti o soggetti terzi specifiche clausole che disciplinino le conseguenze in caso di violazione del Modello stesso (Esempio clausola: «Il *fornitore/consulente/collaboratore esterno dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 della Società e si impegna a rispettarlo. L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. con ogni effetto di legge*»).

In particolare, è opportuno prevedere l'integrazione contrattuale nel caso di attività affidate a terzi in "*outsourcing*", in quanto in tal caso si demanda all'esterno lo svolgimento di compiti propri della società e appare rilevante la richiesta che tale attività sia svolta nel rispetto dei medesimi criteri di legittimità che sarebbero rispettati nel caso in cui la stessa non fosse esternalizzata.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti, e dei terzi e suggerire alla Direzione Aziendale un eventuale aggiornamento delle obbligazioni contrattuali.

10.6) Sanzioni in caso di condotte pregiudizievoli nei confronti del whistleblower

Nel caso di violazione delle misure di tutela del segnalante o nel caso di segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave sono previste le seguenti sanzioni:

- amministratori: sanzione pecuniaria (da un minimo di € 200 ad un massimo di € 2.000);
- sindaci: sanzione pecuniaria (da un minimo di € 200 ad un massimo di € 2.000);
- dirigenti: sanzione pecuniaria (da un minimo di € 200 ad un massimo di € 2.000);
- altri dipendenti: sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di cinque giorni;

- agenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali e finanziari: risoluzione del contratto.

11) Formazione e informazione

La Società si impegna a promuovere, nella propria attività di comunicazione interna, l'informativa sulle tematiche legate all'area deontologica del personale e alla prevenzione delle irregolarità. Per tale ragione viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e del Codice di comportamento.

Il livello di formazione e di informazione va applicato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse interne nelle aree sensibili.

L'attività di formazione e di informazione coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, tutto il personale esecutivo e non della Società e risulta articolata sui livelli di seguito indicati:

- 1) Personale dipendente e con funzioni di rappresentanza dell'ente. Oltre alla informativa consegnata a tutti i neo-assunti, accesso alla rete intranet aziendale in cui sarà creato uno spazio dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza; specifiche *e-mail* di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; *e-learning* dedicato all'argomento, con *test* di verifica.
- 2) Collaboratori esterni: nota informativa interna sui principi di riferimento per l'adozione del Modello e del Codice di comportamento.
- 3) Personale con funzioni sensibili (amministrazione, finanza, gestione gare, personale, sicurezza e prevenzione): sono previsti specifici piani di formazione.

11.1) Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile del personale e con i Responsabili delle funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Formazione dei dipendenti in servizio: il presente Modello è comunicato formalmente a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, viene istituito uno spazio nella rete intranet dedicato all'argomento e aggiornato a cura dell'Organismo di Vigilanza, contenente i documenti descrittivi del Modello.

Formazione dei neo-assunti: ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, costituito dal Codice di comportamento e dal Modello organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Attività di formazione: l'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri loro conferiti.

Sono previsti differenti gradi di informazione e formazione, mediante l'utilizzo di diversi strumenti di divulgazione, per es. periodici, seminari mirati, *e-learning*, occasionali *e-mail* di aggiornamento, note informative interne.

L'Organismo di Vigilanza si occupa di riportare nei propri registri le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale aziendale.

11.2) Informativa a collaboratori e altri soggetti terzi

In conformità con quanto già previsto nel Codice di comportamento, il documento "Principi e linee guida del Modello 231" viene portato a conoscenza di tutti coloro con cui la società intrattiene rapporti commerciali e finanziari.

L'assunzione di impegno a rispettare i principi di riferimento del Modello da parte dei soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con la società deve essere prevista per accettazione nel contratto predisposto dalla società e accettato dal terzo.

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse della Società e che sono coinvolti nello svolgimento di attività sensibili ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

Titolo I: I reati presupposto

1) Premessa

In considerazione della tipologia di attività esercitata da Illiria e dall'analisi dei rischi specifici connessi a tale attività, effettuata dalla Società ai fini del Decreto, sono considerati rilevanti, nella predisposizione del presente Modello:

- i reati contro la P.A.;
- I delitti contro l'industria e il commercio
- i reati societari;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i reati informatici e connessi al trattamento illecito di dati;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- i delitti in materia di diritto d'autore;
- i reati ambientali;
- il reato di impiego di manodopera di stranieri "irregolari";
- i delitti contro la personalità individuale;
- i delitti di razzismo e xenofobia.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha portato ad escludere la possibilità di commissione degli altri reati previsti dal Decreto, che appare quindi meramente teorica.

Tuttavia, va detto che essi sono pur sempre presidiati, oltre che dai sistemi di controllo previsti, dall'applicazione delle regole contenute nel Codice Etico e, laddove necessario, dalle procedure organizzative.

Fatto salvo quanto specificamente indicato nei singoli Protocolli di prevenzione relativi ai processi a rischio, finalizzati alla prevenzione e riduzione dei reati, i Protocolli devono assicurare il rispetto dei seguenti principi generali:

1. tracciabilità: la formazione degli atti e delle fonti informative/documentali, utilizzate a supporto dell'attività svolta, deve essere sempre ricostruibile, a garanzia della trasparenza e della controllabilità delle scelte effettuate e ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata da chi ne abbia i poteri, coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile;
2. separazione dei compiti: non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge o dalle procedure societarie;
3. poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; solo persone espressamente autorizzate possono impegnare la Società o autorizzare il compimento di operazioni con rilevanza interna o esterna alla Società;
4. archiviazione e conservazione dei documenti: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenziazione della modifica eventualmente avvenuta;
5. riservatezza: l'accesso ai documenti deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al CdA, al collegio sindacale, al

Revisore Legale e all'Organismo di Vigilanza, e comunque deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di legge, anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.

Qualora, in casi di particolare urgenza, non sia possibile il rispetto integrale degli indicati principi deve essere inviata immediata informazione scritta all'Organismo di Vigilanza.

2) Reati contro la Pubblica Amministrazione

Considerando le peculiarità delle attività svolte da Illiria e più sopra descritte, i reati previsti a tutela del rapporto tra privati e Pubblica Amministrazione richiedono un presidio particolarmente elevato.

Le fattispecie in questione sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.): “Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni”.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.): “Salvo che il fatto

costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...). La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti, consiste nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell'omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l'erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Truffa (art. 640 c.p.): "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 (...), se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)."

Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l'induzione in errore e l'ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.): "La pena è della reclusione da 2 a 7 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640 bis l'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, etc..

Frode informatica (art. 640-ter c.p.): "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.): "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni”.

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L’interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità. La costrizione o l’induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l’attività funzionale della Pubblica Amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.) e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste: a) da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa; b) da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima. Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione

di parità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): “Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La fattispecie di “corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni (...).”

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni.”

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni

caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è

invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Va chiarito che ai fini del D.Lgs 231/2001, per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono un’attività dello Stato o degli altri enti pubblici qualificabile come “funzione pubblica” o “pubblico servizio”.

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla presenza di poteri di autorizzazione al compimento di determinate attività oppure di certificazione di determinate qualità, (detti in seguito brevemente anche poteri autoritativi o certificativi), attinenti le funzioni:

- legislativa (Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici Territoriali, ecc.);
- amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, CONSOB, Forze dell’Ordine, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri delle commissioni per l’aggiudicazione delle gare, membri di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali – a.e. INPS, INAIL, INPDAP, membri della amministrazioni sovranazionali tra cui l’ U.E., ecc...);
- giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia - quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc...).

Pertanto, colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o

amministrativa”, concorrendo a formare la volontà della Pubblica Amministrazione o esercitando poteri autoritativi o certificativi nella accezione di cui in precedenza, è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “pubblico ufficiale”.

Per pubblico servizio si intendono le attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione ma carenti dei poteri autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima; tra queste vi sono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione (es. società che operano nei settori della distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, ecc...);
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., anche se svolti in regime di concessione e/o di convenzione (es. enti ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Consorzi Agrari, membri dei Consigli Comunali, commissioni di gara, uffici postali, uffici doganali, ferrovie, autostrade, ecc...).

Pertanto, colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, purché non svolga semplici mansioni d’ordine o presti opera meramente materiale, è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “persona incaricata di un pubblico servizio”.

Le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio, pertanto, sono individuate non sulla base del criterio dell’appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell’attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione o pubblico servizio. A norma dell’art 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione come sopra descritta sono equiparati coloro che svolgono

funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito degli organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati Esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello.

Al fine di comprendere esattamente il significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro esplicativo dell'elaborazione giurisprudenziale in relazione alle qualifiche soggettive di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

In linea generale sono da considerarsi come Pubblici Ufficiali (a titolo indicativo e non esaustivo):

- i funzionari di Enti ed altre Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento dei propri incarichi (ad es. Regione, Comune, ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- i soggetti politici come parlamentari, consiglieri regionali, provinciali o comunali, dirigenti ministeriali;
- i rappresentanti delle forze dell'ordine;
- i militari;
- i Vigili del Fuoco;
- i giudici;
- i notai;
- i sindaci quali ufficiali del governo;
- i curatori fallimentari;
- gli ufficiali giudiziari e gli ufficiali di riscossione.

Gli incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 c.p. ed agli effetti della legge

penale, sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro Ente pubblico o privato.

È fatto divieto a dipendenti, componenti di organi Sociali, consulenti e collaboratori esterni, di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi al di fuori della prassi aziendale, cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. L'offerta di regali deve essere documentata per consentire all'OdV i controlli opportuni;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni o contributi di qualunque tipo;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e collaboratori esterni non giustificate dal contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo. I rapporti con la P.A. per conto di Gruppo Illiria devono essere intrattenuti esclusivamente dalle figure aziendali autorizzate ovvero da personale specificamente delegato.

3) Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): "Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): "Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): "Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa

mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. (...).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): “Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.): “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita

con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.”

Tutti i delitti compresi in questo paragrafo sono passibili di essere commessi nell’esercizio dell’attività di Illiria in quanto la Società svolge l’attività di vendita di prodotti alimentari.

4) Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): “Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In

tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

I reati si realizzano nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, di cui all'art. 2622 c.c., è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico (ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, ecc.);
- l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o l’occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità della società soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

la condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): “Salvo che il fatto non

costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si precisa che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”

tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si precisa che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo

all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629 c.c.): “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

la norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori. Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art 2629-*bis* c.c.): “L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.): “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di

amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”

il reato in esame si configura allorché un componente dell'organo amministrativo di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno. In particolare, l'art. 2391 c.c., che si applica nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, impone ai membri dell'organo amministrativo di comunicare agli altri membri dell'organo medesimo ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'organo collegiale. In entrambi i casi, la deliberazione dell'organo amministrativo collegiale deve adeguatamente motivare

le ragioni e la convenienza dell'operazione. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore della società abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla società medesima.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del

giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

si tratta dell’illecito del quale sono chiamati a rispondere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena prevista è da uno a tre anni. Risponde del medesimo illecito che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis): “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

Illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.): “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

la condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

la fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una strategica alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Di particolare rilievo assume l'eventuale diffusione di notizie attraverso strumenti informatici e telematici, proprio per la particolare pervasività dei medesimi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i destinatari del Modello, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, hanno l'obbligo di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In particolare, è fatto divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. In particolare è fatto divieto di:
 - alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne

aziendali che su tali norme si fondano, al fine di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. In particolare, è fatto divieto di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In particolare, è fatto divieto di:
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare, è fatto divieto di:
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In particolare, è fatto divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti

previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5) Reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'art. 25-septies ha introdotto tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Lesioni colpose gravi (art. 583 c.p., comma 1).

La lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni colpose gravissime (art. 583 c.p., comma 2):

- 1) la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
- 2) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 3) la perdita di un senso;
- 4) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 5) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.” Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 c.p., il quale dispone che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: “Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, nonché la salvaguardia dell'ambiente, sono fra i valori fondamentali su cui la Società fonda le proprie strategie e le proprie operazioni quotidiane. Esse devono pertanto costituire parte integrante delle attività della Società. La Società si impegna pertanto:

- alla corretta attuazione degli obblighi legislativi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla corretta gestione degli adempimenti amministrativi per l'ottenimento di licenze e/o autorizzazioni in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro;
- alla corretta gestione di ispezioni e verifiche nei rapporti con gli Enti esterni.

I destinatari del modello sono pertanto tenuti all'osservanza dei seguenti principi comportamentali:

- osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti che disciplinano l'attività aziendale in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- non adottare comportamenti a rischio di reato, in tutte le fasi del processo ed in particolare nelle seguenti attività:
 - 1) nella gestione operativa delle diverse attività lavorative, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro;
 - 2) riesaminare periodicamente l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001:2007);
 - 3) negli incontri formali e informali, non adottare comportamenti finalizzati ad influenzare i rappresentanti dell'Amministrazione per favorire il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni attraverso elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi;
 - 4) in sede di predisposizione della documentazione necessaria, non adottare comportamenti finalizzati ad influire indebitamente nella scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni attraverso presentazione di documentazione falsa e/o elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi;
 - 5) in sede di ispezioni e verifiche, non adottare comportamenti diretti ad influenzare indebitamente il giudizio/parere degli Organismi di controllo nell'interesse della Società attraverso presentazione di documentazione falsa e/o elargizioni dirette o per interposta persona di somme di denaro e/o beni/servizi.

6) Reati informatici e reati connessi al trattamento illecito di dati

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.): “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.): “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri

un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.): "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.): “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.): “Se il fatto di cui all’articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.): “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Onde prevenire la commissione dei suddetti reati, i destinatari del Modello sono tenuti all’osservanza dei seguenti principi comportamentali:

- osservanza di tutte le leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti che disciplinano l’attività aziendale in materia di trattamento dei dati ed utilizzazione

delle risorse, informatiche e non, della Società;

- non adottare comportamenti a rischio di reato, in tutte le fasi del processo ed in particolare:

1. nella gestione operativa delle attività, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme interne in materia di trattamento dei dati personali;
2. rispetto delle procedure per l'accesso e l'utilizzazione degli strumenti informatici;
3. effettuazione dei controlli sull'attività effettivamente espletata mediante gli strumenti informatici;
4. non comunicare i dati se non ai soggetti espressamente autorizzati;
5. non agire al di fuori delle procedure emanate;
6. non assumere alcuna iniziativa se non espressamente autorizzata per iscritto.

Al fine di effettuare i dovuti controlli sulle sopra specificate attività, saranno posti in essere: controlli preventivi ed attivazione delle procedure necessarie per l'accesso agli strumenti informatici; controlli sull'attività effettivamente espletata mediante gli strumenti informatici.

7) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

8) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.): “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé

o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.): “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.): “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.): “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Può configurare i reati in esame qualsiasi operazione di movimento di denaro o finanziario nel quale vengono violate le norme che regolano la normativa nella circolazione di denaro contante, la ricezione o l'emissione di assegni, gli obblighi di identificazione delle controparti finanziarie e i controlli nella provenienza dei beni acquisiti.

Le procedure adottate devono, pertanto, impedire di:

- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa; violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti, o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (per esempio azioni, obbligazioni), senza aver compiutamente identificato la parte di provenienza o acquistare beni o servizi di natura anomala, a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione.

9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633: "Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge

italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra

modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.”

Art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,

vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si

rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Articolo 171-septies legge del 22 aprile 1941, n. 633: 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Articolo 174-quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi

interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”

Articolo 171-octies legge del 22 aprile 1941, n. 633: “1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua

l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

In considerazione del fatto che tra le attività della Società non c'è la distribuzione, con finalità di profitto, di supporti audio/video protetti dalla normativa sul diritto d'autore, non appare necessaria una specifica procedura di prevenzione dei reati in esame.

Va comunque sottolineato che la Società utilizza, per le proprie attività, programmi informatici originali ed è in possesso delle relative licenze d'uso.

10) Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis*): “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Disastro ambientale (art. 452-*quater*): “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*): “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies*): “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.): “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro”

Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione o dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (art. 137, D.Lgs. 152/2006): “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006): “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori

dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs. 152/2006): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della

comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(art. 258 D.Lgs. 152/2006): “1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti,

le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.”

Effettuazione di trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (art. 259, D.Lgs. 152/2006): 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006): “6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.”

Violazioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 279, D.Lgs. 152/2006): “2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le

sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Illeciti in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, L. 150/1992): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

(Art. 2, L. 150/1992): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta

documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

(Art. 3 -bis, L. 150/1992): “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Violazioni in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, L. 549/1993): “1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione

dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Violazioni in materia di inquinamento provocato da navi (art. 8 L. 202/2007): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €

10.000,00 ad € 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Inquinamento colposo (art. 9 L. 202/2007): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Si tratta, perlopiù, di fattispecie che non hanno attinenza con l'attività svolta da Illiria e perciò non appare necessaria una particolare regolamentazione dei comportamenti da tenere da parte dei destinatari del Modello, ritenendosi sufficiente attenersi all'osservanza di tutte le norme vigenti, nonché dei principi etici e delle procedure che disciplinano lo svolgimento dell'attività aziendale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 260 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152):

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

Inquinamento doloso (Art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (Art 16 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231):

“Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può applicare

all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.”

11) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

E' stata inserita tra i reati presupposto la fattispecie che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, oppure i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, oppure i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/1988).

La prevenzione di detto illecito può essere sufficientemente soddisfatta con la previsione, nella procedura relativa alle nuove assunzioni, del previo controllo e dell'archiviazione della documentazione relativa al nuovo assunto (carta d'identità, permesso di soggiorno, ecc.).

12) Delitti contro la personalità individuale

L'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato la lett. a) del comma 1 dell'art. 25-quinquies del Decreto, introducendo, tra i reati presupposto, quello previsto dall'art. 603-bis C.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis C.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si tratta dell'unico illecito, tra i delitti di questa categoria, per il quale esiste un apprezzabile margine di rischio. È senz'altro uno strumento utile, al fine di scongiurare la commissione del reato in questione, l'elencazione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame, sicchè l'ente si porrà al riparo dal rischio stesso se:

- si adopera per corrispondere retribuzioni in modo conforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispetta la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- rispetta le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- vigila affinché il lavoratore non sia sottoposto a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

13) Delitti di razzismo e xenofobia

La responsabilità dell'ente è ora prevista, ai sensi dell'art. 25-terdecies, inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, anche in caso di commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che di seguito si riporta integralmente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a

commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (soppresso);

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Il rischio di commissione di reati di questa natura è molto basso sicchè per scongiurarlo è sufficiente il monitoraggio da parte della governance aziendale del rispetto dei principi etici che stanno alla base della mission aziendale.

N.B.: non sono state individuate attività della società contenenti le aree di attività a rischio per i reati previsti negli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) 25-bis (Falsità in

monete), 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo), 25-quater1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali) e 25-sexies (abusi di mercato).

Titolo II: i settori a rischio-reato e le relative procedure

1) Premessa

Nel presente titolo verranno individuate le aree a rischio di commissione dei reati presupposto come individuati e richiamati nel Titolo I della presente parte speciale del MOG, sulla base della mappatura dei rischi eseguita in precedenza.

Attività essenziale volta ad eseguire la mappatura del rischio è stata quella delle interviste fatte alle diverse figure aziendali presso tutte le unità locali della Società, tenendo conto degli organigrammi di sede. I verbali delle interviste sono stati messi a disposizione del CdA unitamente alla bozza del Modello Organizzativo in vista dell'approvazione. I verbali saranno archiviati affinché sia possibile in futuro verificare ex post l'adeguatezza del Modello Organizzativo alla realtà aziendale come risultante dalle dichiarazioni rese dai soggetti intervistati.

Le Linee Guida di Confindustria indicano che, dopo l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale che indica in quale area, per quale attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli ex D.Lgs. 231/2001, occorre predisporre la progettazione del sistema dei controlli (cosiddetti protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'azienda e il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè di ridurre a un livello accettabile, i rischi identificati. Generalmente, perché un sistema di procedure interne possa considerarsi realmente efficace occorre rispettare alcune regole basilari quali:

- un'adeguata organizzazione chiara e non equivoca, un'adeguata ripartizione di compiti e mansioni all'interno dell'impresa;
- una decisa separazione tra coloro che, all'interno dell'impresa, sono responsabili e detengono i beni aziendali (incluso evidentemente i valori finanziari), coloro che autorizzano

le operazioni e coloro che le registrano e infine

- un sistema di controlli a posteriori delle operazioni effettuate.

La società adotta una struttura di procedure formalizzate per disciplinare le diverse attività.

Tali procedure sono state illustrate ai dipendenti mediante appositi prospetti informativi e sono a disposizione degli stessi presso la rete intranet aziendale.

Per ogni procedura è stata identificata la figura aziendale responsabile della segnalazione di eventuali criticità.

Assieme alle procedure operative, la società ha adottato un codice di comportamento (Codice Etico) contenente i principi e i valori a cui deve uniformarsi lo svolgimento delle attività svolte dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori della società. Il Codice è presente presso il sito internet della società.

I principi contenuti nel Codice di comportamento sono in linea con gli elementi richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e sono idonei a prevenire il compimento dei reati-presupposto indicati nel decreto.

Per tale ragione, la società richiede e impone ai dirigenti e ai propri dipendenti il rispetto di tali principi in tutte le aree e le direzioni aziendali.

Il compito di vigilare sulla corretta e continua applicazione di tali principi viene affidato all'Organo di Vigilanza, ai dirigenti e ai funzionari delle singole funzioni aziendali e ai loro preposti.

Le omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza, o la mancata o parziale collaborazione con tale Organo, costituisce un illecito disciplinare.

Il sistema organizzativo e il sistema delle deleghe e dei poteri devono essere redatti con chiarezza e adeguatamente presentati ai dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere.

Devono essere identificate con precisione le attribuzioni di responsabilità, la definizione delle gerarchie interne, l'assegnazione di attività e di compiti gestionali.

La struttura organizzativa della società deve consentire di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della società, obbligazioni verso terzi.

Nella definizione del sistema organizzativo verrà correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni.

Nelle aree di rischio verrà valutata con attenzione l'assegnazione di poteri a soggetti che potrebbero essere in conflitto di interessi, o che hanno già altre mansioni dirigenziali di rilievo.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo, la società si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, indicazioni dei responsabili delle singole aree, dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), adeguatamente diffusi all'interno della società.

Il sistema delle deleghe e dei poteri consente di individuare i soggetti dotati dei poteri autorizzativi interni ed esterni verso la società.

Particolare attenzione viene posta nella descrizione dei soggetti con poteri di rappresentanza e di firma che possono assumere obbligazioni in nome e per conto della società (procure generali e speciali), e alle limitazioni di spesa.

La struttura organizzativa e il sistema delle deleghe devono essere aggiornati in presenza di variazioni organizzative o di variazione dei soggetti delegati.

1.1) Le procedure operative

Tutte le strutture aziendali devono essere messe a conoscenza delle procedure operative; questo per garantire l'efficienza e l'operatività concreta delle stesse.

Nelle procedure, particolare attenzione deve essere posta alla definizione dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della società, alla verifica dei requisiti necessari per l'adozione di atti che vincolano la società nei confronti di terzi, alla definizione dei diversi processi

decisionali.

Pari importanza riveste anche la tracciabilità delle operazioni, delle transazioni e dei documenti giustificativi.

Le procedure prevedono le verifiche da eseguire in ordine ai controlli sui processi decisionali, e meccanismi di controllo (es. verifiche congiunte, riconciliazioni ecc.) finalizzati a rendere efficiente il sistema di gestione dei dati e delle informazioni societarie.

Va sottolineato che, qualora l'attività nel settore a rischio reato sia regolamentata da un'autonoma procedura gestionale e la stessa possa fornire sufficienti garanzie in ordine alla prevenzione dei reati presupposto, il presente MOG fa espresso rimando a quella procedura.

Tale scelta risponde all'esigenza di limitare, per quanto possibile, la moltiplicazione delle procedure con finalità diverse (p. es. quella di prevenzione dei reati rispetto a quella di miglioramento dell'efficienza). Valga l'esempio del Manuale di Gestione Integrato Ambiente, Sicurezza Alimentare e Sicurezza sul lavoro (di seguito Manuale Integrato), il quale, per quanto attiene all'ambiente ed alla sicurezza sul lavoro, prevede procedure che consentono un controllo ancor più rigoroso rispetto a quello finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Di seguito l'elenco delle sigle che contraddistinguono le varie funzioni aziendali, mutate dal Manuale Integrato

AMM	Amministrazione di sede
AMT	Responsabile Amministrazione divisione assistenza tecnica
AMM-GI	Amministrazione Gruppo Illiria Spa
ARD	Addetto Rifornimento Distributori
CAS	Cassa
CDG	Controllo di Gestione
COM	Commerciale di sede (sedi di Pordenone, Tolmezzo e Udine)

DLS	Delegato alla Sicurezza
IDA	Installatore Distributori Automatici
ISP	Ispettore commerciale
ISP-S	Ispettore di sede
JOL	Jolly
JOL-S	Jolly Ispettivo di Sede
JINT	Jolly Interno
MAG	Responsabile Magazzino
MC	Medico Competente
MNG	Area Manager
MTV	Magazzino ricambi
OFF	Tecnico Officina
PRE	Presidente
PREP	Preposto al Servizio di Prevenzione e Protezione
RAC	Responsabile Acquisti
RAM	Responsabile Amministrazione di Sede
RAM-GI	Responsabile Amministrazione Gruppo Illiria
RAU	Responsabile Automezzi di Sede
RCM	Responsabile Commerciale
REI	Responsabile Sistemi Informativi
RES	Responsabile Sistemi Elettronici
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RMK	Responsabile Marketing
ROF	Responsabile Officina
R-PERS	Responsabile Personale

RPA	Referente di Sede per l'Ambiente
RPSL	Referente di Sede per la Sicurezza sul Lavoro
RPSA	Referente di Sede per la Sicurezza Alimentare
RQ	Responsabile Qualità
RSG	Responsabile Strutture Gruppo ILLIRIA
RSG-GI	Responsabile Servizi Generali
RSE	Responsabile di Sede
RS	Ricerca e Sviluppo
RSI	Responsabile Servizi Integrati
RSP	Responsabile Servizi Prevenzione Protezione
RST	Responsabile di Sede Divisione Assistenza Tecnica
RTE	Responsabile Tecnico di Zona
SAI	Squadra Antincendio
SAL	Sala Conta
SAN	Addetto sanificazione
SEM	Squadra Emergenza
SOP	Servizi operativi
SPS	Squadra Primo Soccorso
TEC	Tecnico Esterno
VPR	Vicepresidente

1.2) Esecuzione di ulteriori controlli

All'interno dell'attività di gestione della società viene programmata ed eseguita dalle diverse funzioni direttive una costante attività di monito-raggio in materia di controllo di gestione e nell'esecuzione dell'attività di revisione interna ed esterna. Verranno inoltre coinvolte la

Direzione Amministrativa, finanziaria, il collegio sindacale ed il revisore legale.

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, la procedura deve prevedere senza equivoci a chi è stata delegata la funzione di responsabile della sicurezza e della prevenzione in azienda e descrivere le regole e i controlli che debbono essere attivati per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

2) Partecipazioni a gare e a trattative per l'assegnazione di commesse relative a prodotti o servizi forniti dall'azienda

Tipologia di reato: reati contro la pubblica amministrazione.

La clientela di Gruppo Illiria è costituita anche da Enti Pubblici, sicchè il presupposto della fornitura agli stessi è costituito dalla partecipazione e dall'aggiudicazione di gare d'appalto pubblico.

Il protocollo aziendale di seguito delineato consente di evitare che vengano commessi illeciti mediante (ad esempio) la promessa di somme di denaro o altra utilità per ottenere dati o informazioni che possono alterare l'esito della gara con conseguente acquisizione della commessa. La procedura persegue tale finalità mediante una rigorosa separazione tra i responsabili aziendali che partecipano alla gara di offerta della commessa e hanno rapporti continui con il potenziale committente e i responsabili aziendali che hanno i poteri di firma sui conti dell'azienda e quelli che controllano la contabilità di commessa e l'andamento contabile della stessa.

I principi ispiratori della procedura sono i seguenti:

- i rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati, i quali non hanno alcuna facoltà di spesa.
- tali rapporti debbono essere trasparenti e tracciabili;
- dovranno immediatamente essere segnalate le ipotesi in cui si presenta un

- possibile conflitto di interessi;
- non sono ammessi omaggi e gratificazioni nei confronti dei rappresentanti di istituzioni pubbliche, nemmeno se di modico valore tali da non poter essere considerati quali modalità per acquisire indebiti vantaggi per la società;
 - i soggetti terzi che operano con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della società devono impegnarsi a non violare la normativa definita dal D.Lgs. 231/2001 e ad accettare l'interruzione-sospensione dei rapporti con la società se la loro condotta viola le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001;
 - i pagamenti verranno eseguiti in forma elettronica, salvo specifiche indicazioni fornite dalla Direzione Finanza.

2.1) La procedura

1. L'individuazione da parte dell'azienda delle gare d'appalto avviene esclusivamente attraverso le seguenti modalità: e-mail informativa da parte di un fornitore all'uopo incaricato (p. es. Roga Italia); invito da parte dell'Ente Pubblico; pubblicazione del bando di gara nel sito internet dell'Ente; consapevolezza della scadenza del contratto se si tratta di un soggetto già cliente.
2. I termini del bando di gara vengono valutati dai COM, da RSE e da RCM, con l'eventuale coinvolgimento di MNG e VPR.
3. RSE e il COM esegue, eventualmente, sopralluoghi al fine di ottenere una migliore comprensione dei dettagli della fornitura. Gli accordi per il sopralluogo vengono presi mediante comunicazioni con posta elettronica inviate sempre per conoscenza quantomeno al RSE.
4. Non sono ammessi i contatti telefonici diretti con la stazione appaltante.
5. In caso di necessità di un contatto diretto con la stazione appaltante, lo stesso

avviene previo appuntamento con le modalità indicate dalla stazione appaltante e con il soggetto indicato nel bando di gara.

6. l'addetto che prende contatti con funzionari pubblici dovrà sempre formalizzare un report scritto che indichi il funzionario pubblico con cui si è rapportato e il contenuto di ogni contatto
7. L'offerta economica viene elaborata dall'ufficio gare della direzione di Udine sulla base delle indicazioni della direzione commerciale e dei commerciali di sede.
8. All'apertura delle buste assiste un delegato della Società scelto tra le seguenti figure: RSE, COM, RCM o un addetto dell'Ufficio Gare appositamente incaricato.

3) Acquisizione dalla Pubblica Amministrazione di concessioni, licenze, autorizzazioni

Tipologia di reato: reati contro la pubblica amministrazione.

I principi di cui al punto che precede valgono anche per questa attività, che rientra in tutti i settori dell'azienda.

Anche in questo caso lo scopo è quello di impedire condotte finalizzate a promettere somme in danaro o altre utilità al fine di ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni, oppure alterare le condizioni per la restituzione delle concessioni (per esempio sullo stato di conservazione dei beni concessi, sui tempi di restituzione ecc.).

Alterare documenti aziendali, informazioni e dati al fine di renderli idonei e accettabili per la presentazione di una richiesta. Presentare documentazione inadeguata e commettere atti di corruzione al fine di farla considerare idonea.

Promettere somme di denaro al fine rendere meno onerosa la concessione, l'autorizzazione o la licenza per l'azienda.

4) La tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La tutela della sicurezza sul lavoro costituisce un obiettivo primario per la società. L'introduzione, nel 2007, dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose gravi o gravissime tra i reati presupposto ha reso necessario orientare l'intera organizzazione aziendale verso l'obiettivo della sicurezza sul lavoro. L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha poi rappresentato un valido riferimento per la predisposizione di un modello gestionale che consenta di raggiungere tale obiettivo.

Il risk assessment per quanto riguarda tale tipologia di reato si è sviluppato mediante le seguenti attività:

- Verifica degli ambiti operativi caratterizzati dal rischio reato.
- Verifica degli infortuni e delle malattie professionali nei 5 anni antecedenti.
- Verifica delle figure responsabili della sicurezza e del loro curriculum.
- Verifica della documentazione (in particolare del DVR).
- Verifica dello stato di fatto dell'azienda con riferimento alle previsioni contenute nelle lett. da a) a h) del comma 1 dell'art. 30 del T.U. In particolare:
 - verifica delle macchine e degli impianti già in uso in azienda (lett. a);
 - acquisizione della documentazione obbligatoria per legge (lett. g);
 - verifica delle manutenzioni programmate (lett. a);
 - verifica della valutazione dei rischi (lett. b);
 - indicazione dei possibili margini di miglioramento della sicurezza (lett. b);
 - predisposizione delle specifiche procedure, laddove necessarie, e loro diffusione (lett. b e c);
 - verifica in merito allo svolgimento delle riunioni periodiche (lett. c);
 - corretta gestione dei DPI (lett. c);
 - valutazione dell'adeguatezza in ordine a informazione, formazione ed

addestramento (lett. e);

- verifica sull'effettività della vigilanza sul rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (lett. f).

L'azienda è certificata secondo lo standard BS OHSAS 18001 che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, può essere considerato idoneo a prevenire i reati presupposto in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito dell'attività aziendale possono distinguersi diversi gradi e tipologie di rischio a seconda della funzione aziendale.

- a. Funzioni amministrative e dirigenziali caratterizzate da **rischio basso** connesso principalmente allo svolgimento del lavoro "d'ufficio".
- b. Funzioni operative connesse alle attività in magazzino ed in officina (manutenzione dei distributori), con **rischio medio/elevato**.
- c. Mansioni legate alla consegna del prodotto, alla manutenzione dei distributori nel luogo ove sono installati, alla verifica del posizionamento dei distributori. Oltre quello connesso alla circolazione stradale, il rischio è legato all'interferenza con processi produttivi di altre aziende. Per questa ragione la Società richiede preventivamente il DVR del cliente per conoscere le caratteristiche dei luoghi ove accederà il lavoratore per raggiungere il distributore al fine di fornirgli tutte le necessarie dotazioni antinfortunistiche nonché l'idonea formazione per l'utilizzo delle stesse. Per quanto possibile i distributori non vengono posizionati nelle aree di produzione. Per tali mansioni è previsto un **rischio medio/elevato**.

Il rischio di commissione di reati di questa tipologia viene scongiurato sia mediante l'adozione del DVR, che viene elaborato grazie alla consulenza di aziende all'uopo specializzate, sia mediante la verifica del DVR dei clienti.

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale la società, in linea con la normativa di riferimento

(D.Lgs. 81/2008):

1. Individua il responsabile per la sicurezza tra le figure prive di potere di rappresentanza, conferendogli le relative deleghe ed il potere di spesa.
2. Stabilisce annualmente il budget in materia di sicurezza sul lavoro in misura adeguata a garantire anche la necessaria formazione ai dipendenti.
3. Si affida a professionisti del settore i quali garantiscono, unitamente alle funzioni interne (RSPP), la costante verifica dei rischi connessi ai processi produttivi.

Il responsabile per la sicurezza funge da tramite tra la *governance* aziendale e l'organismo di vigilanza previsto dal presente MOG, partecipando ad almeno una riunione per semestre dell'OdV, al fine di rendere maggiormente efficaci i flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e l'OdV stesso. Se del caso alle riunioni sarà chiamato a partecipare anche il professionista esterno che si occupa della sicurezza sul lavoro.

I soggetti destinatari dello specifico settore del MOG relativo alla sicurezza sul lavoro sono:

- il Datore di Lavoro (vale a dire il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'assetto organizzativo del lavoro essendo dotato di poteri decisionali e di spesa);
- il delegato per la sicurezza;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente;
- i Lavoratori.

Il delegato per la sicurezza funge da tramite tra la *governance* aziendale e l'organismo di vigilanza previsto dal presente MOG, partecipando ad almeno una riunione per semestre dell'OdV, al fine di rendere maggiormente efficaci i flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e l'OdV stesso. Se necessario alle riunioni sarà chiamato a partecipare anche il professionista esterno che si occupa della sicurezza sul lavoro e l'RSPP.

E', inoltre, previsto un costante flusso informativo in materia di sicurezza sul lavoro verso l'OdV. In particolare l'RSPP deve inviare all'OdV:

1. la check list periodica finalizzata a monitorare il livello di sicurezza nei processi produttivi aziendali;
2. il verbale della riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
3. il rapporto sulla dinamica degli eventuali infortuni sul lavoro entro 8 giorni dal fatto;
4. il verbale delle eventuali ispezioni in materia di sicurezza.

4.1) La procedura di accesso al cliente

La specifica procedura consente di scongiurare il rischio di infortuni sul lavoro per tutti i dipendenti che si recano presso altre aziende

1. La società inserisce nei contratti stipulati con i clienti l'obbligo per gli stessi di mettere a disposizione il proprio DUVRI ed il documento contenente l'indicazione degli specifici rischi e dei DPI necessari per coloro che saranno autorizzati all'accesso (ARD, ISP, TEC o COM), tenuto conto del luogo ove verrà installato il distributore.
2. RSI riceve dal cliente il DUVRI nonché il documento contenente l'indicazione degli specifici rischi e dei DPI necessari che provvede ad inviare a tutti i COM ed agli ISP.
3. Predisporre la "scheda cliente" sul programma VEGA inserendo i dati risultanti dal documento contenente l'indicazione degli specifici rischi e dei DPI necessari inviato dal cliente.
4. Per quanto riguarda gli ARD ed i TEC, le informazioni presenti nel documento contenente l'indicazione degli specifici rischi e dei DPI necessari sono costantemente consultabili dalla "scheda cliente" del programma VEGA, visionabile dal palmare messo a loro disposizione
5. Per quanto riguarda i COM e gli ISP, il documento contenente l'indicazione degli

- specifici rischi e dei DPI necessari è caricato sul tablet messo a loro disposizione.
6. In occasione di ogni accesso presso i clienti il lavoratore deve preventivamente visionare il documento informatico di cui al punto 2 caricato sul tablet in uso o consultare la scheda cliente del programma VEGA dal palmare in uso.
 7. Ogni accesso presso soggetti che non sono ancora clienti che si renda necessario per finalità commerciali o per la verifica del luogo ove installare il distributore dovrà avvenire con l'assistenza del personale dell'azienda terza.
 8. Tutti gli automezzi (autovetture, veicoli commerciali destinati al rifornimento e veicoli commerciali destinati ad assistenza tecnica) sono dotati del DPI eventualmente necessari per eseguire in sicurezza gli accessi ai clienti (p. es.: gilet catarifrangente, tappi acustici, casco di protezione da urti, tagli e penetrazione, scarpe antinfortunistiche).
 9. RSI si adopera per aggiornare la scheda cliente e per inviare ai COM ed agli ISP il documento contenente l'indicazione degli specifici rischi e dei DPI necessari ogni qualvolta il cliente comunichi variazioni del DUVRI.

5) Gestione delle risorse umane

Si tratta di un settore caratterizzato dal rischio di **reati contro la pubblica amministrazione**.

L'assunzione di personale costituisce infatti un'utilità con la quale è possibile porre in essere condotte corruttive.

È prevista nel Manuale Integrato una specifica procedura (P7_1) che garantisce la prevenzione dei reati presupposto atteso che risponde ai seguenti principi:

1. L'assunzione di nuovo personale avviene sempre in base a specifiche esigenze che vengono trasmesse da MNG, previa segnalazione da parte di RSE, e dal responsabile di funzione a VPR in forma scritta.

2. Il colloquio preliminare con il candidato avviene sempre alla presenza di almeno due soggetti, uno dei quali RSE, MNG o responsabile di funzione.
3. La decisione in merito all'assunzione viene presa da VPR al quale RSE, MNG o responsabile di funzione sottopongono i risultati del colloquio.

La procedura in questione è integrata con le seguenti regole:

- Vengono sempre preliminarmente presi in esame più curricula al fine di poter scegliere il candidato più capace.
- Qualora il candidato sia giudicato idoneo, RAM procede alla verifica del documento d'identità o del permesso di soggiorno ed all'archiviazione di copia degli stessi al fine di prevenire i reati in materia di impiego di stranieri irregolari.
- Prima dell'assunzione il candidato svolge un periodo di prova.

Al fine di scongiurare il rischio di commissione di **reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, al momento della preliminare valutazione del candidato il responsabile dello specifico settore interessato chiede l'esibizione del documento d'identità e del permesso di soggiorno una copia dei quali, in caso di assunzione, viene trattenuta ed archiviata.

Al fine di scongiurare il rischio del **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, la società:

- si adopera per corrispondere retribuzioni in modo conforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispetta la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- rispetta le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- vigila affinché il lavoratore non sia sottoposto a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Inoltre, per quanto riguarda nello specifico l'ambiente di lavoro, la Società ha adottato il Piano della Qualità rivolto al personale che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati, secondo quanto stabilito dal reg. CE 303/2008.

6) La circolazione del danaro (incassi, spese, finanziamenti ed investimenti)

6.1) La procedura di incasso

Va premesso che gli incassi della Società avvengono perlopiù con denaro contante raccolto dai distributori automatici, installati presso Enti Pubblici o privati.

1. Il denaro viene consegnato in sacchi dall'ARD presso la Sala Conta di ciascuna sede. Se la sede è dotata di macchine per il conteggio del denaro, l'addetto procede al conteggio e confronta il dato risultante con quello fornito in tempo reale dall'ARD tramite il palmare in uso.
2. I palmari in uso agli operatori sono controllati dalla società che li fornisce la quale ne garantisce il buon funzionamento.
3. Possono esserci modesti margini di errore dovuti al mancato riconoscimento di monete straniere.
4. Le eventuali anomalie emerse sono comunicate dall'addetto SAL a RSE, il quale provvede di conseguenza informando ARD per concordare un eventuale intervento sul distributore.
5. Il sistema delle chiavette con le relative cauzioni è gestito tramite il programma VEGA che consente la totale tracciabilità dei flussi di danaro e ogni possibile statistica sulle vendite.

6. Il dato dell'incasso risultante dal singolo distributore è soggetto a controllo elettronico (sistema di pagamento), rilevato dal palmare e viene verificato contabilmente tramite il programma VEGA.
7. Il denaro che affluisce alla sala conta viene successivamente consegnato all'istituto di vigilanza o, se nella sede c'è un dipendente con delega alle operazioni bancarie, versato presso lo sportello bancario.

La registrazione contabile del corrispettivo risultante dal singolo distributore avviene tenendo conto del danaro contante incassato.

6.2) La procedura acquisti

La procedura P12_01 (Approvvigionamento e Magazzino) prevista nel Manuale Integrato è senz'altro sufficiente ad evitare il rischio di condotte finalizzate alla creazione di "fondi neri" utilizzabili per porre in essere condotte corruttive.

L'Ente è, tra l'altro, dotato di programmi informatici che presuppongono:

- l'emissione di un ordine per ogni acquisto sia di beni che di servizi;
- l'autorizzazione dell'ordine da parte del RAC;
- la corrispondenza di tutti gli ordini ad una fornitura o prestazione comprovata (entrata di materiali, documentazione comprovante la prestazione, benessere della funzione aziendale richiedente la prestazione);
- il pagamento della fattura da parte di AMM-GI avviene solamente dopo che sono state completate le opportune verifiche della completezza e conformità della documentazione di supporto (evidenza delle verifiche, ordine, fattura, contratto ecc.);

Le risultanze contabili sono sottoposte a verifica trimestrale da parte del Revisore Contabile e, a campione, da parte dell'Organo di Vigilanza mentre, mensilmente, tutti i conti finanziari dell'impresa sono sottoposti al controllo di raccordanza con le risultanze

degli estratti conto bancari.

Lo specifico programma informatico in uso è condiviso con AMM e garantisce la tracciabilità di ciascun ordine di qualsiasi importo e contiene un'anagrafica dei fornitori.

Tale scelta consente, da sola, di scongiurare ogni possibile rischio di commissione di reati connessi alla specifica funzione, in particolare quelli contro l'industria ed il commercio

Per le forniture la Società utilizza due tipo di contratto:

1. Il contratto "quadro"

- a. MAG mediante l'utilizzo del programma di cui sopra formalizza l'ordine.
- b. RAC esegue il controllo dell'ordine che si ha per approvato se entro il giorno successivo non viene bloccato.
- c. Il controllo sulla regolarità dell'ordine avviene ex post da parte di RAC.

2. Il contratto "non quadro"

- a. MAG mediante l'utilizzo del programma di cui sopra formalizza l'ordine.
- b. RAC esegue il controllo dell'ordine e lo approva (controllo ex ante).
- c. Solo ad approvazione avvenuta l'ordine viene eseguito.

I contratti con i fornitori hanno generalmente durata annuale, salvo quelli per i servizi che hanno durata biennale.

La Società presta particolare attenzione alla scelta dei fornitori di servizi di smaltimento dei rifiuti al fine di scongiurare ogni possibile rischio di commissione di reati ambientali ed a tale proposito adotta la seguente procedura:

1. RAC riceve le offerte relative al servizio e le valuta.
2. Valuta inoltre le credenziali di ciascun offerente, in particolare l'esistenza di precedenti penali per reati ambientali.
3. Privilegia le offerte di aziende che abbiano adottato il MOG.
4. La scelta del fornitore viene presa da VPR di concerto con RSI e RAC.

Salvo nelle ipotesi in cui sia previsto uno specifico potere di spesa, le spese inferiori ad € 5.000,00 sono autorizzate direttamente da VPR, quelle superiori sono decise dal CdA.

6.3) La prevenzione dei reati connessi al riciclaggio di denaro

I reati individuati al par. 8 del Titolo I sono legati essenzialmente alla circolazione del denaro. La Società, che, come si è detto, incassa perlopiù denaro contante proveniente dai distributori automatici, è dotata di sistemi automatizzati di conta del denaro che si interfacciano con i “palmari” in uso agli ARD.

La Società tiene un’anagrafica dei clienti e dei fornitori e per ciascuno conserva la visura e la copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Tali semplici accorgimenti ed il rispetto dei principi previsti al par. 8 del Titolo I consente di prevenire i reati in esame.

Per quanto riguarda gli investimenti e l’erogazione dei finanziamenti viene seguita la seguente procedura:

1. Il CFO segnala al CdA la necessità di un finanziamento o l’opportunità di un investimento.
2. Intrattiene corrispondenza a mezzo posta elettronica con l’istituto di credito.
3. I messaggi di posta elettronica vengono sempre inviati per conoscenza al VPR e al PRE.
4. Una volta deliberato il finanziamento o scelta la tipologia di investimento la decisione viene sottoposta da CFO al CdA che delibera.

7) L’approvazione dei bilanci ed il rapporto tra CdA, Collegio Sindacale e Revisore Legale

Il processo di formazione del bilancio riguarda le attività amministrativo-contabili e i relativi

controlli, svolti all'interno della Società, inerenti le modifiche al piano dei conti, la definizione delle tempistiche e delle responsabilità per le attività di chiusura contabile, l'analisi del bilancio di verifica, le scritture contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza e di assestamento di bilancio, le procedure di riconciliazione dei saldi contabili con i dettagli gestionali, la raccolta degli elementi per le Note al bilancio e di informazioni per la Relazione sulla gestione, la predisposizione del progetto di bilancio e le attestazioni di conformità.

Nell'ambito del processo sono considerate a rischio teorico di commissione dei reati ex D.lgs.

231 le seguenti fasi:

- analisi del bilancio di verifica e modifiche al piano dei conti;
- scritture contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza;
- scritture contabili tipiche di chiusura e assestamento di bilancio;
- riconciliazione dei saldi contabili con i dettagli gestionali;
- raccolta elementi di dettaglio per le Note al bilancio e di informazione per la Relazione
- sulla gestione;
- predisposizione del progetto di bilancio.

La Direzione Amministrativa adotta la seguente procedura che disciplina le modalità di predisposizione della bozza di bilancio (anche infrannuale), la tempistica e la consegna della stessa agli Organi societari e di controllo al fine di operare nella massima trasparenza possibile nell'ambito di una fase estremamente delicata e di elevato rischio di commissione di reati societari, fermi i principi generali previsti nel par. 4 del Titolo I.

Dovrà essere garantita una costante e corretta informazione patrimoniale ai soci e ai terzi, comprese le eventuali Autorità di vigilanza competenti.

I dirigenti e i responsabili dell'area amministrativa e finanziaria hanno l'obbligo di rispettare la normativa a tutela del capitale sociale, dell'integrità del patrimonio, della corretta informazione a favore dei soci, dei creditori, e dei terzi in genere.

7.1) La procedura

1. RAM-GI determina con chiarezza dati e notizie sulla attività della società ed in particolare:
 - a. gestione delle fatture attive e passive;
 - b. gestione del recupero crediti;
 - c. gestione delle operazioni di cassa;
 - d. gestione degli acquisti;
 - e. gestione della contabilità generale soci/appaltatori.
2. Trasmette, personalmente o per il tramite di personale autorizzato della area Amministrativa, dati ed informazioni dall'area Amministrativa esclusivamente attraverso il sistema informatico, di modo che sia consentita la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
3. La trasmissione dei dati, informazioni e/o prospetti riepilogativi finali rilevanti ai fini della redazione del bilancio o ai fini della redazione delle relazioni e di altre comunicazioni sociali, deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato della area Amministrativa in forma scritta e sottoscritta.
4. RAM-GI predispone la documentazione necessaria per la stesura della bozza del bilancio che viene preventivamente inviata al CdA per l'approvazione.
5. Una volta approvata la bozza, RAM-GI predispone il bilancio da sottoporre al CdA per l'approvazione definitiva.
6. Il bilancio approvato dal CdA viene inviato agli organi di controllo per le eventuali

rispettive osservazioni.

8) Il rischio del danno all'ambiente

L'azienda è dotata di un sistema di gestione ambientale grazie al quale ha ottenuto la certificazione ISO 14001. Tale sistema è senz'altro idoneo a prevenire i reati presupposto in materia ambientale.

In generale la Società opera nel rispetto delle seguenti regole generali:

1. Individua il delegato ambientale tra le figure prive di potere di rappresentanza, conferendogli le relative deleghe ed il potere di spesa.
2. Stabilisce annualmente il budget in materia ambientale in misura adeguata a garantire anche la necessaria formazione ai dipendenti.
3. Si affida a professionisti del settore i quali garantiscono, unitamente alle funzioni interne, la costante verifica dei rischi connessi ai processi produttivi.

Il delegato ambientale funge da tramite tra la *governance* aziendale e l'organismo di vigilanza previsto dal presente MOG, partecipando ad almeno una riunione per semestre dell'OdV, al fine di rendere maggiormente efficaci i flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e l'OdV stesso. Se del caso alle riunioni sarà chiamato a partecipare anche il professionista esterno che si occupa delle problematiche relative al rispetto dell'ambiente.

9) La qualità del prodotto

Il core business della società è rappresentato dalla vendita di prodotti alimentari e per questo c'è il concreto rischio di commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio, in particolare quello previsto dall'art. 516 C.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

Il sistema gestionale denominato Manuale Qualità Ambiente Sicurezza (MQAS), grazie al quale la Società ha ottenuto la certificazione ISO 22000, consente di ridurre al minimo il rischio di vendita di prodotti non genuini al punto da rendere residuale anche il rischio di condotte colpose (quali ad esempio la vendita di prodotti “scaduti”) che sono comunque estranee alla fattispecie in esame.

In particolare, rilevano le seguenti procedure contenute nel Manuale Integrato:

- procedura P13_01 denominata Sanificazione Componenti Distributori Automatici;
- procedura P13_02 denominata Tracciabilità degli Alimenti

La qualità del prodotto viene garantita anche grazie al fatto che:

- Il RAC verifica le credenziali dei fornitori;
- il MAG di ciascuna sede:
 - assicura la “rotazione” dei prodotti stoccati e pertanto consente all’ARD di caricare nel proprio veicolo prodotti qualitativamente in regola;
 - si accerta dell’immediato passaggio del prodotto fresco dal mezzo del fornitore alla cella frigorifera;
- l’ARD che controlla il prodotto che immette nel distributore e verifica quello già presente nel distributore ritirando la merce eventualmente non genuina.

Poiché vengono a contatto con prodotti alimentari, tutti gli addetti ai magazzini, gli ARD e i tecnici installatori svolgono periodicamente i corsi HACCP.

10) Il rischio dei reati informatici e dei reati connessi al trattamento illecito dei dati

Tutti i dipendenti della Società deputati alla gestione dei sistemi informatici devono:

- a. informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell’importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi, controllando e verificando, anche a campione, che

- non avvengano diffusioni abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- b. distribuire agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento, con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, controllando e verificando, anche a campione, che non vi siano accessi abusivi o permanenze abusive in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
 - c. informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della necessità di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
 - d. impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - e. autorizzare l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet), il quale deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed unicamente ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
 - f. non consentire a soggetti esterni all'azienda di collegare il proprio computer alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione del Responsabile IT;
 - g. dotare ogni sistema informatico di adeguato ed aggiornato software firewall e antivirus, facendo sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
 - h. vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati da Gruppo Illiria S.p.A. e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori, vietando l'uso o la diffusione di apparecchiature e dispositivi o programmi informatici che possano in qualche modo danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;

- i. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili, poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus"), capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files) od ancora perché associati ad immagini pornografiche;
- j. vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Gruppo Illiria S.p.A., di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging), mediante i quali sia possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, immagini, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Gruppo Illiria S.p.A.;
- k. qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Gruppo Illiria S.p.A., possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti di Gruppo Illiria S.p.A.;
- l. prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password, al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari;
- m. verificare che vi sia completa astensione dalla falsificazione di qualsiasi documento informatico, che non vi sia alterazione mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in altro modo, di documenti informatici, che non vi sia formazione o trasmissione di documento informatico falso od alterazione di documento informatico vero;
- n. controllare e verificare, anche a campione, che non avvengano fenomeni od attività di deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni dati o programmi informatici altrui o della Società od anche solo che sia messa in pericolo

l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- o. controllare e verificare, anche a campione, che il personale di Gruppo Illiria S.p.A. si astenga dal rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico il contenuto di comunicazioni anche casualmente intercettate (a maggior ragione se fraudolentemente) relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra più sistemi;
- p. controllare e verificare, anche a campione, che il personale di Gruppo Illiria S.p.A. si astenga dall'intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e che non vi sia utilizzo di dispositivi tecnici, strumenti software od apparecchiature idonee ad intercettare, impedire od interrompere illecitamente comunicazioni informatiche altrui o della Società.

10.1) Il processo relativo alla gestione degli accessi, degli account e dei profili

Il processo si riferisce alle attività svolte per la gestione di accessi, account e profili degli utenti da parte di Gruppo Illiria S.p.A., allo scopo di controllare l'accesso alle informazioni; per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi d'informazione; per accertare la protezione dei servizi in Rete; per impedire l'accesso non autorizzato ai terminali client; per rilevare le attività non autorizzate; per accertarsi sulla sicurezza delle informazioni quando sono utilizzate le postazioni mobili di Rete.

Il REI:

- 1. definisce sistemi per l'accesso ai dati e per l'accesso alle applicazioni ed alla Rete;
- 2. crea le password di accesso alla Rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili;

3. assegna l'accesso remoto ai sistemi da parte di dipendenti e soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
4. gestisce gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti;
5. gestisce account e profili di accesso e verifica periodicamente i profili utente.